RECANTE I PROVVEDIMENTI PER RIORDINARE LA SEZIONE TEMPORANEA DELL'ISTITUTO DI CREDITO VITTORIO EMANUELE III PER LE CALABRIE E AGEVOLARE LA EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 14

I bilanci annuali deliberati dal Consiglio d'amministrazione e accompagnati con relazione del direttore, e con altra dei due ragionieri-capi del Banco di Napoli presso le succursali di Cosenza e di Catanzaro, ai quali e' affidata la revisione dei bilanci stessi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale spetta la vigilanza sull'Istituto Vittorio Emanuele III secondo la legge 25 giugno 1906, n. 255.

Dopo l'approvazione ministeriale i bilanci della sezione saranno comunicati per notizia all'assemblea generale dell'Istituto Vittorio Emanuele III formata dai Consigli d'amministrazione delle sedi.

Versione in vigore dal 12 settembre 1911, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recante i provvedimenti per riordinare la sezione temporanea dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie e agevolare la emissione delle obbligazioni
Estremi	Legge 21 luglio 1911, n. 907
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1911

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/recante-i-provvedimenti-per-riordinare-la-sezione-temporanea-dell/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it